



Grosseto, lì 08 Gennaio 2020

**A tutti i Clienti  
Loro sedi**

**Oggetto: Nuovo regime delle ritenute fiscali nei contratti di appalto/subappalto**

La legge n. 157 del 19 dicembre 2019 ha introdotto nuovi obblighi (per le imprese committenti e le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) in materia di appalti con decorrenza dal 01 gennaio 2020.

Ambito di applicazione – la norma in esame si applica ai soli contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, purché caratterizzati da:

- 1) compimento di una o più opere o di uno o più servizi
- 2) di importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000,00
- 3) con prevalente utilizzo di manodopera
- 4) presso le sedi di attività del committente
- 5) con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o allo stesso riconducibili.

**Adempimento**

Al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, l'impresa appaltatrice/affidataria o le imprese subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, delle Addizionali regionali irpef e delle Addizionali comunali irpef con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

**Risconto/verifica del committente**

Al committente viene attribuito il nuovo ruolo di "verificatore delegato". Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, questi dovrà ricevere dalle imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici copia delle deleghe di versamento delle ritenute operate nel mese precedente, unitamente ad una distinta nominativa di tutti i lavoratori che hanno prestato l'attività in seno ai singoli contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati riconducibili al committente medesimo.

L'elenco nominativo, relativamente ad ogni contratto/committente, dovrà contenere il dettaglio delle ore prestate da ciascun lavoratore, l'ammontare della retribuzione corrisposta ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite per ciascun lavoratore e di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Si noti che in presenza di un rapporto di subappalto, l'impresa subappaltatrice dovrà trasmettere la documentazione sopra descritta tanto al committente quanto all'appaltatrice.

Il committente (e l'appaltatrice per i subappalti) dovrà verificare la quadratura dei versamenti eseguiti con i prospetti analitici dei dipendenti in forza alla propria appaltatrice/affidataria e alle relative subappaltatrici committenti.



DANIELE MORETTI  
ALESSANDRA SALVATICI  
KATIA DILIGENTI  
BARBARA CHELLI



Commercialisti - Consulenti del Lavoro – Revisori Legali dei Conti  
58100 Grosseto - Via damiano Chiesa, 56 - tel 0564 23810  
mailto: [studiomoretti.d@gmail.com](mailto:studiomoretti.d@gmail.com)  
Pec : [morettidaniele@odcecgr.legalmail.it](mailto:morettidaniele@odcecgr.legalmail.it)

## Esoneri

Le nuove disposizioni sopra esposte non trovano applicazione se l'impresa appaltrice/subappaltatrice/affidataria comunicherà al committente, allegando opportuna certificazione di regolarità messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, di possedere i seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni
- essere in regola con gli adempimenti dichiarativi riferiti al medesimo periodo di attività
- aver registrato nel proprio conto fiscale versamenti almeno pari al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- non avere debiti scaduti ed esigibili per iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di rateazione.

In presenza dei requisiti potrà essere prodotta la certificazione di regolarità messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oviando così all'obbligo di predisporre distinte deleghe di pagamento per ciascun committente

## Inadempimento e conseguenze

### 1) Inadempimento dell'appaltatrice-affidataria/subappaltatrici:

qualora il 5° giorno lavorativo dalla data di scadenza del versamento fossero maturati dei corrispettivi a favore delle imprese inadempienti, il committente dovrà congelare i pagamenti sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera/servizio o, in ogni caso, sino alla concorrenza dei versamenti non effettuati dall'appaltatrice-affidataria o dalle subappaltatrici.

Inoltre, il committente è obbligato, entro i 90 giorni successivi, a segnalare l'infrazione rilevata all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

### 2) Inadempimento del committente:

il committente deve:

- verificare che a tempo debito gli venga trasmessa la documentazione relativa ai versamenti e le distinte nominative e che vi sia coincidenza fra il dovuto ed il versato
- non effettuare il pagamento del corrispettivo in caso di irregolarità documentale e di versamento da parte dei soggetti obbligati (appaltatrice-affidataria/subappaltatrici)
- effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente delle irregolarità sopra descritte entro i 90 giorni successivi.

In caso di inadempimento da parte del committente sono previste sanzioni connesse alle altrui violazioni, senza possibilità di compensazione.

**Sono ancora numerosi i dubbi e le criticità che stanno emergendo in fase di analisi delle nuove disposizioni in vigore dal 01° gennaio 2020 per i quali si attendono delle delucidazioni tempestive da parte dell'Amministrazione Finanziaria.**

Le imprese che si trovano nelle condizioni suddette ovvero presumono di esserlo, è bene

# STUDIO PROFESSIONALE MORETTI



DANIELE MORETTI  
ALESSANDRA SALVATICI  
KATIA DILIGENTI  
BARBARA CHELLI

Commercialisti - Consulenti del Lavoro – Revisori Legali dei Conti  
58100 Grosseto - Via damiano Chiesa, 56 - tel 0564 23810  
mailto: [studiomoretti.d@gmail.com](mailto:studiomoretti.d@gmail.com)  
Pec: [morettidaniele@odcecgr.legalmail.it](mailto:morettidaniele@odcecgr.legalmail.it)

contattino i soggetti che li assistono per la consulenza del lavoro, ovvero si adoperino qualora l'elaborazione delle paghe ed i relativi versamenti contributivi ed erariali si svolgano al loro interno.

In ogni caso lo studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, per quanto è possibile ad oggi saper, rispetto alle nuove disposizioni.

**Daniele rag. Moretti**  
**Salvatici rag. Alessandra**  
**Paparozzi Dr. Simone**